

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1515

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VISIBELLI, MAGLIOCCHETTI e MEDURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1993

Norme sul personale dell'ex Azienda di Stato
per i servizi telefonici

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 58, dettata più dalla volontà di fare presto che di fare bene, l'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e taluni servizi di telecomunicazione gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ceduti, a decorrere dal 1° gennaio 1993, all'IRITEL, società appositamente preconstituita in ambito IRI.

Il comma 3 dell'articolo 4 della suddetta legge n. 58 prevede per il personale interessato la possibilità di optare per la permanenza nel pubblico impiego. A tal fine il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in parola, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, avrebbe dovuto determinare, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale aveva svolto il precedente servizio. Dal canto suo il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, avrebbe dovuto individuare i posti vacanti presso le pubbliche amministrazioni da destinare ai dipendenti dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e a quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetti alle attività concernenti i servizi trasferiti, che intendessero esercitare il diritto di opzione.

È da rilevare invece, che nè il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nè il suo collega per la funzione pubblica hanno

rispettato i termini indicati nella legge; addirittura soltanto in data 7 agosto 1993, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 66-bis* del 20 agosto 1993, il Ministro per la funzione pubblica ha reso noti i posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni, dal cui analitico esame ci si rende immediatamente conto che, oltre ad essere assolutamente insufficienti e con forti sperequazioni tra Nord e Sud, sono in larga parte inadeguati tenuto conto della professionalità degli aspiranti. Di fatto viene vanificata sia la possibilità per i dipendenti di permanere nell'area del pubblico impiego, sia la facoltà di essere destinati nel territorio provinciale nell'ambito del quale è stato prestato il precedente servizio.

Fatto ancor più traumatico è che il personale, con queste premesse, deve esercitare il diritto di opzione entro il 20 settembre 1993, quando invece per legge potrebbe esercitare detto diritto entro il 2 ottobre 1993, cioè entro sei mesi dalla delibera del CIPE sul riassetto delle telecomunicazioni, avvenuta il 2 aprile 1993 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993, data di scadenza della convenzione con la quale l'IRITEL è subentrata all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, per taluni servizi, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

È da tener conto, inoltre, che la legge, 58 ha comportato una disparità di trattamento, in quanto per i dipendenti applicati in taluni uffici ha previsto l'immediato trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Un altro fatto abbastanza singolare è che sono state cedute all'IRITEL le ventuno stazioni radiocostiere, attraverso le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni svolgeva, oltre al servizio di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corrispondenza pubblica radiotelefonico e radiotelegrafico, anche e soprattutto, e con diritto di precedenza, su delega del Ministero della marina mercantile, il servizio di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, servizio di natura non commerciale, ma squisitamente sociale, che non andava assolutamente privatizzato, attese le finalità di lucro che muovono il privato.

Sarebbe stato più opportuno trasferire le suddette stazioni, con relativo patrimonio immobiliare, tecnico ed umano, o quanto meno buona parte di esse, direttamente alla Marina mercantile; così operando di sarebbe conseguito un duplice risultato: 1) la garanzia della continuità del servizio sociale; 2) forti economie per lo Stato, atteso che la Marina mercantile ha in cantiere la costituzione di nuovi centri radio da adibire al servizio di guardia costiera. Si sarebbe potuto, al limite cedere all'IRITEL solo le stazioni radiocostiere sufficienti allo svolgimento del servizio di corrispondenza; la società stessa, per giunta, ha in predicato la chiusura di molte delle stazioni radiocostiere rilevate.

Con il presente disegno di legge, di cui si auspica un rapido esame ed una altrettanto rapida approvazione, si intende sanare le carenze contenute nella menzionata legge n. 58 del 1992, soprattutto per quanto attiene alla materia riservata al personale, che non trae concrete assicurazioni né dal testo legislativo né dalla piega che stanno prendendo gli avvenimenti.

Dall'esame delle proposte formulate ci si renderà conto che esse trovano conforto in taluni atti paralleli che hanno accompagna-

to l'iter della legge di riforma e, a nostro avviso, facilitato la sua approvazione.

Nella seduta dell'8ª Commissione permanente al Senato, del 20 giugno 1991, il Governo ha accolto, nella persona del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni *pro-tempore* Vizzini, un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo ad adottare con proprio provvedimento, una volta esperite le procedure di opzione e qualora si fosse verificata una insufficienza di posti, misure idonee a consentire l'esodo agevolato del personale in esubero.

Lo stesso Carlo Vizzini, in qualità di Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in data 12 novembre 1991, ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali un documento nel quale con riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della nota legge n. 58, si impegnava «a far sì che il personale che opta per la permanenza nel pubblico impiego trovi utile collocazione». Tale documento risulta accluso, come allegato G, alla convenzione, prevista dalla predetta legge, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società IRITEL.

Appare abbastanza anacronistico che, mentre si registra uno sforzo del Governo per la creazione di nuove fonti di occupazione, dei dipendenti che un lavoro l'hanno già, rischino di perderlo per colpa di una legge omissiva, per di più stravolta proprio da chi dovrebbe garantirne il fedele rispetto.

Ciò detto, sottoponiamo all'esame il testo della proposta ricordando che si ha un debito morale verso i dipendenti delle ex Telecomunicazioni di Stato che va sollecitamente saldato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I dipendenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, i quali, avendo esercitato il diritto di opzione di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, non trovino utile collocazione nel pubblico impiego e non intendano fruire del regime di disponibilità, di cui all'articolo 72 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dell'esodo agevolato di cui al successivo articolo 2, restano alle dipendenze della società IRITEL.

2. I dipendenti comunque transitati nella Società di cui al comma 1, che, a seguito della riorganizzazione dell'intero settore delle telecomunicazioni, risultino in esubero, e non abbiano maturato il diritto pieno alla pensione, potranno rientrare, anche in soprannumero e previa domanda, in una delle pubbliche amministrazioni esistenti nell'ambito della provincia da essi indicata nella domanda medesima.

Art. 2.

1. I dipendenti, che a seguito dell'esercizio dell'opzione non trovino utile collocazione nel Pubblico impiego, potranno fruire di un abbuono di tanti anni, utili sia ai fini pensionistici che della corresponsione dell'indennità di fine rapporto, quanti ne mancano al raggiungimento di un'anzianità di servizio pari a quarant'anni.

2. L'abbuono di cui al comma 1 non potrà comunque superare i sette anni.

Art. 3.

1. Il Governo, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concerto con il Ministro dei trasporti, presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge, finalizzato a sottrarre all'IRITEL, per trasferirle alla Marina mercantile, un numero di stazioni radiocostiere, con relativi impianti e dipendenti, sufficienti a consentire a quest'ultima il pieno svolgimento del servizio di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare.